



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio del debitore n. 3/2021

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice delegato, dott. Pierpaolo Vincelli, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex* artt. 14-ter e ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3, iscritto al n. 1 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2021, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio di **CONSIGLI DI VIAGGI SNC (P.I.: 02125230793)**, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Iiritano, con l'ausilio dell'OCC Avv. Carmelo Cosentino;

Letta la relazione particolareggiata del professionista;

Ritenuta la competenza del Tribunale adito;

Rilevato che sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 3/2012 cit., ed in particolare:

- non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* legge n. 3/2012 cit.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3, il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati dall'Avv. Carmelo Cosentino, professionista nominata dal competente O.C.C.;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data di deposito del ricorso;

ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento e valutata positivamente la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente obbligazioni;

assunto il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione del professionista nominato dall'O.C.C.;

considerato inoltre quanto segue:

- che la ricorrente svolgeva attività di agenzia di viaggi;
- che le cause della crisi, secondo la prospettazione della ricorrente, possono imputarsi a due ragioni: 1) contenziosi con il gruppo Alpitour da cui è derivata la mancata somministrazione di pacchetti turistici; 2) la crisi sanitaria da COVID 19 che ha comportato l'azzeramento dell'attività di impresa;

rilevato che la situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, evidenziava quanto segue: Attivo patrimoniale: anno 2020 euro 197.409,68, anno 2019 euro 199.521,36 ed anno 2018 euro 217.851,55; Ricavi: anno 2020 euro 60.086,11, anno 2019 euro 160.770,56 ed anno 2018 euro 192.234,99; Debiti: anno 2020 euro 486.569,99, anno 2019 euro 473.000,00 ed anno 2018 euro 347.000,00;

rilevato che la ricorrente ha offerto alla procedura di liquidazione i seguenti beni: 1) Immobile Via Tommaso Campanella, 90, (valore euro 29.700,00); Immobile Via Tommaso Campanella, 94, (valore euro 36.720,00); mobilio (valore euro 1.375,00) e Macchine d'ufficio (valore euro 6.700,00);

rilevato che la ricorrente ha proposto, tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei propri beni, la soddisfazione di tutti i creditori prededucibili in misura totale, del creditore ipotecario di primo grado nella misura del 69,22%, mentre i creditori privilegiati (ex lavoratori Lanzellotti e Puccio) sarebbero soddisfatti nella misura del 21,10%. I restanti creditori resterebbero insoddisfatti;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
2. nomina liquidatore l'Avv. Carmelo Cosentino, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 e già nominata O.C.C. nella procedura in oggetto, la quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. n. 3/12 cit.;

3. dispone, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. b), che fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non essendone prevista l'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
4. stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura vengano pubblicati a cura del liquidatore e a spese del ricorrente nel Registro Imprese e sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione;
5. ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore e a spese del ricorrente, sui beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio dei debitori;
6. ordina la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dà atto, ai sensi dell'art. 14 undecies L. 3/12, che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3 L. 3/12;
8. dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta al Giudice delegato;
9. fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 -ter è equiparato all'atto di pignoramento e che la durata massima della liquidazione è di quattro anni dalla presentazione della domanda.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Catanzaro, lì 16 marzo 2021

Il Giudice
Pierpaolo Vincelli